Articolo 60 - Vincolo sociale

- 1) Per gli Atleti tesserati come Preagonisti, Non Agonisti ed Agonisti Esordienti, Cadetti e Master il vincolo è
- 2) Entro il 30 settembre dell'anno di scadenza del vincolo annuale gli Atleti di cui al punto 1 devono comunicare, con lettera raccomandata, alla Società Sportiva di appartenenza, al Comitato Regionale competente ed alla Federazione la loro intenzione di non rinnovare il tesseramento.
- 3) Per gli Atleti tesserati come Agonisti Juniores e Seniores il vincolo è per il quadriennio olimpico.
- **4)** Entro il 30 settembre dell'anno di scadenza del vincolo per il quadriennio olimpico gli Atleti di cui al Punto 3 devono comunicare, con lettera raccomandata, alla Società Sportiva di appartenenza, al Comitato Regionale competente ed alla Federazione la loro intenzione di non rinnovare il tesseramento.
- **5)** Lo scioglimento del vincolo sociale per il trasferimento ad altra Società Sportiva è autorizzato dal Consiglio di Settore, su domanda dell'Atleta interessato, per uno dei seguenti motivi:
- a) scioglimento o fusione della Società Sportiva;
- **b)** squalifica della Società Sportiva comminata dagli Organi Federali di Giustizia Sportiva per un periodo superiore ai sei mesi;
- c) mancata riaffiliazione della Società Sportiva entro il 31 marzo;
- d) mancato tesseramento dell'Atleta entro il 31 marzo per inadempienza della Società Sportiva.
- **6)** Il cambiamento documentato di residenza per motivi di lavoro, di studio o di carattere familiare, o arruolamento nei Gruppi Sportivi Militari/Corpi dello Stato, comporta, su richiesta, lo scioglimento del vincolo sociale,
- 7) Il trasferimento, in costanza di vincolo sociale di un Atleta arruolato in un Gruppo Sportivo Militare/Corpo dello Stato presso un altro Gruppo Sportivo Militare/Corpo dello Stato può avvenire soltanto dietro il rilascio del Nulla Osta da parte del Gruppo Sportivo Militare/Corpo dello Stato di provenienza.

I punteggi acquisiti dall'Atleta sono attribuiti al Gruppo Sportivo Militare/Corpo dello Stato di provenienza fino all'atto del trasferimento.

- **8)** La domanda di trasferimento, sottoscritta, nel caso di minori, da chi esercita la potestà genitoriale, deve essere presentata dall'Atleta interessato, e deve contenere:
- a) generalità del richiedente;
- b) Società Sportiva alla quale intende trasferirsi:
- c) motivo della richiesta di trasferimento con allegata documentazione.
- **9)** În caso di comprovata incompatibilità tra l'Atleta e la Società Sportiva, tale da pregiudicare l'attività sportiva, il Consiglio di Settore può autorizzare l'Atleta ad allenarsi presso altra Società Sportiva della stessa Regione e ad essere iscritto alle gare ed assistito dalla stessa.

I punteggi acquisiti dall'Atleta, fino ad un eventuale trasferimento, sono attribuiti alla Società Sportiva di provenienza. Il Consiglio di Settore può anche autorizzarne, eccezionalmente, il trasferimento per l'anno successivo.

10) Avverso la decisione del Consiglio di Settore è ammesso il ricorso al Consiglio Federale, che decide in via definitiva.